

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n°

5

13/07/2015

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DELLA MONTÀGNA. PROPOSTA
CONFERIMENTO ALL'UNIONE NONCHE' MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI STATUTO DELL'UNIONE. PARERE.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 18.30 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in seduta segreta la Giunta dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X	
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
TOTALE	3	

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, la Giunta dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DELLA MONTÀGNA.

PROPOSTA CONFERIMENTO ALL'UNIONE NONCHE' MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
STATUTO DELL'UNIONE. PARERE.

IL PRESIDENTE

Relazona:

I Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 hanno approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone. Con atto a rogito del Segretario Comunale in data 30/1/2015 rep. n. 339 venne stipulato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone. Lo Statuto è stato modificato ed integrato con delibere dei Consigli Comunali di Arizzano, Premeno e Vignone rispettivamente n. 11 del 27/4/2015, n. 17 del 13/5/2015 e n. 8 del 19/5/2015.

Si rende necessario apportare ulteriori integrazioni allo Statuto prevedendo il conferimento in capo all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone delle funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento.

In particolare occorre integrare l'art. 10 dello Statuto.

Propone al Consiglio di apportare le modifiche statutarie (**evidenziate in grassetto**) ai predetto articolo come segue:

a) Art. 10 all'oggetto "Oggetto" inserendo dopo il comma 4 i seguenti commi:

comma 5. L'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

comma 6. L'unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

comma 7. L'unione montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone esercita altresì:

- a) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
- b) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI:

- la legge regionale 14 marzo 2014 n. 3 all'oggetto " Legge sulla montagna " che agli artt. 3 - 5 - 6 rispettivamente così dispongono:

Art. 3. Funzioni dell'unione montana

comma 1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

comma 2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

- a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;
- b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
- c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.

comma 3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

- a) bonifica montana;
- b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
- c) economia forestale;
- d) energie rinnovabili;
- e) opere di manutenzione ambientale;
- f) difesa dalle valanghe;
- g) turismo in ambiente montano;
- h) artigianato e produzioni tipiche;
- i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
- j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
- k) informatizzazione;
- l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

comma 4. Le funzioni previste dal comma 2, lettera c), possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

comma 5. In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5. Fondo regionale per la montagna

comma 1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

- a) i proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- b) una quota non inferiore al trenta per cento dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
- c) i proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
- d) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.

Art. 6. Utilizzo del fondo regionale per la montagna

comma 1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;

2) in proporzione alla superficie delle zone montane;

3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

comma 2. Per le unioni montane in convenzione con un comune montano ai sensi dell'articolo 4, il riparto previsto dal comma 1 è calcolato tenendo conto della popolazione, del territorio e della montanità del comune interessato.

comma 3. La Giunta regionale stabilisce annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a).

comma 4. Il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

comma 5. Al finanziamento dei progetti previsti dal comma 1, lettera c) concorrono le risorse del fondo nazionale per la montagna istituito dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

- la lettera della Regione Piemonte in data 30/06/2015 prot. n. 35124/18010 ad oggetto " D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 - D.G.R. 25 – 1652 del 29.5.2015. Indicazioni per l'avvio dell'esercizio delle funzioni conferite " ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), con la quale comunica che è stata individuata al 1 luglio 2015 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ed invita vari Enti, tra cui Arizzano, Premeno, Vignone ad attivare la convenzione con l'unione montana prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2014 quale condizione essenziale per poter esercitare le funzioni in questione, in alternativa all'ingresso del comune stesso in un'unione montana. La Giunta regionale, con il provvedimento già menzionato, ha tuttavia integrato la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015, prevedendo che sia le unioni montane non ancora "operative" alla data del 1 luglio 2015, sia i comuni che a tale data non abbiano provveduto ad attivare la convenzione prevista dall'articolo 4 della L.R. 3/2014, possano avviare l'esercizio delle funzioni amministrative conferite entro e non oltre la data del 1 ottobre 2015;

- le modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto dell'Unione e precisamente all'art. 10;

EVIDENZIATO CHE il Consiglio dell'Unione è convocato per il 17 c.m. e fra i vari argomenti inseriti all'ordine del giorno e da approvare rientra quello relativo alle modifiche all'art. 10 di cui sopra;

RITENUTO esprimere parere favorevole alla suddette modifiche ed integrazioni da apportare allo Statuto;

RITENUTO fare propria la proposta del Presidente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 espresso dal competente Responsabile del Servizio;

SU RICHIESTA del Presidente il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.L.gs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) di esprimere parere favorevole alla proposta del Presidente in premessa esplicitata di apportare le modifiche ed integrazioni all'art. 10 dello Statuto per il conferimento da parte dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone all'Unione per la gestione delle funzioni della " montagna ";

2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva unanime favorevole espressa nei modi di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CALDERONI Enrico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Annotato, per gli effetti del 5^ comma dell'art. 153 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000
l'impegno di spesa di € _____ al cap. _____ del bilancio 2015

Data,

IL Responsabile del servizio

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il
17.11.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Dalla Sede Municipale li 17.11.2015

Per copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio

La presente è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del
18.8.2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
